

RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA

rivista mensile di dottrina,
giurisprudenza e legislazione

diretta da
Giovanni Iudica - Ugo Carnevali

| estratto

VALUTAZIONI DOTTRINALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEI SODALIZI SPORTIVI DILETTANTISTICI

di Roberto Carmina



GIUFFRÈ EDITORE

136 VALUTAZIONI DOTTRINALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEI SODALIZI SPORTIVI DILETTANTISTICI (*)

di **Roberto Carmina** – *Avvocato e Dottorando di ricerca nell'Università di Palermo*

Il lavoro prende in considerazione la responsabilità degli enti sportivi dilettantistici discendente dall'applicazione degli articoli 2049 e 2050 c.c.

The paper examines the liability of amateur sport institutions which derives from the application of articles 2049 and 2050 of the civil code.

Sommario 1. La responsabilità dei sodalizi sportivi dilettantistici ex art. 2049 c.c. derivante dalle condotte dei propri atleti. — 2. L'art. 2050 c.c. e gli enti sportivi dilettantistici.

1. LA RESPONSABILITÀ DEI SODALIZI SPORTIVI DILETTANTISTICI EX ART. 2049 C.C. DERIVANTE DALLE CONDOTTE DEI PROPRI ATLETI

In generale, occorre premettere che la responsabilità extracontrattuale dell'ente sportivo dilettantistico non potrà configurarsi laddove si rientri nella normale alea dello sport. Infatti, in ambito sportivo trova applicazione il principio dell'accettazione delle regole sportive, il quale comporta che il soggetto che svolge un'attività di tal genere accetti i rischi riconnessi a tale pratica, cosicché gli è interdetto il rimedio giudiziale volto al risarcimento dei danni che rientrano nell'alea normale di quella data attività sportiva. In altri termini chi esprime il proprio consenso a svolgere un'attività sportiva ne accetta sia i vantaggi sia i rischi conseguenti⁽¹⁾. Tuttavia, il principio testé menzionato non può estendersi al di là della normale alea sportiva, e quindi non può riguardare comportamenti lesivi della lealtà sportiva. Quest'ultima consiste nel sano agonismo e costituisce l'elemento essenziale della pratica sportiva. La dottrina chiarisce che in caso di violazione di detta lealtà sportiva, l'attività motoria uscirebbe dall'ambito dello sport, con conseguente applicazione delle ordinarie regole di responsabilità⁽²⁾.

Pertanto in caso di comportamenti che superino i limiti dell'agonismo ci si chiede se l'ente sportivo dilettantistico risponda dei danni occorsi ai partecipanti a una competizione sportiva causati dai propri atleti e in ipotesi di risposta affermativa, sulla base di quali norme dovrebbe essere tenuto a sopportare il costo della lesione ad un interesse altrui⁽³⁾. In altri termini, sorge il dubbio se il sodalizio sportivo dilettantistico possa rispondere ex art.

(*) Contributo approvato dai Referee.

(1) In questo senso SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, Milano, 2008, 1 ss.

(2) LIOTTA, voce *Sport (diritto dello)*, in *Diritto civile, Dizionari del diritto privato*, promossi da IRTI, a cura di MARTUCCELLI-PESCATORE, Milano, 2011, 1658 ss.

(3) In tema di sport e risarcimento danni si veda Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49, in *Giorn. dir. amm.*, 2011, 733 ss. La Suprema Corte con questa sentenza interpretativa di rigetto ha affermato che il giudice amministrativo

2049 c.c. dei danni derivanti dalle condotte che eccedono i limiti dell'agonismo poste in essere dai propri atleti a scapito degli atleti avversari, stante che l'applicazione della norma in questione postula la sussistenza di un rapporto di dipendenza nei confronti dell'ente ⁽⁴⁾.

Infatti, la mancanza nello sport dilettantistico di una categoria contrattuale ben definita (visto che nella realtà le tipologie di vincoli che legano gli atleti ai sodalizi sportivi dilettantistici di appartenenza sono le più svariate, dato che vengono utilizzati, oltre ad ordinari contratti di lavoro subordinato, contratti di lavoro autonomo e contratti atipici che ricalcano il contratto di lavoro sportivo) o la sua totale assenza e la natura peculiare dell'attività sportiva rendono difficile l'individuazione delle disposizioni normative in tema di responsabilità applicabili al settore sportivo dilettantistico ⁽⁵⁾.

Sul punto, una risalente giurisprudenza di merito ⁽⁶⁾ ha negato la responsabilità *ex art.* 2049 c.c. di un ente sportivo dilettantistico per l'illecito posto in essere da un proprio

ha cognizione esclusiva sulle domande di risarcimento danni per lesioni di posizioni giuridiche soggettive derivanti da provvedimenti disciplinari. Tuttavia, la menzionata decisione ha precisato che la cognizione del giudice amministrativo sui tali provvedimenti è esclusivamente indiretta, ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno, mentre ha escluso che si possa estendere alla loro caducazione, stante il chiaro disposto della legge n. 280/2003. Per approfondire la questione si prendano in esame, tra gli altri, E. LUBRANO, *La Corte costituzionale n. 49/2011: nascita della giurisdizione amministrativa meramente risarcitoria o fine della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva?*, in *Riv. dir. econ. sport.*, 2011, 63 ss.; DE SILVESTRI, *La Corte Costituzionale "azzoppa" il diritto d'azione dei tesserati e delle affiliate*, in *www.GiustiziaSportiva.it*, 2011, 4 ss.; BLANDO, *La Corte costituzionale individua lo sport come una « formazione sociale » di dimensione internazionale (tutela giurisdizionale e tutela associativa alla ricerca di nuovi equilibri costituzionali del d.l. 220/2003 convertito nella l. 280/2003)*, *ivi*, 2011, 19 ss.

⁽⁴⁾ Sulla tematica si vedano, Cass. civ., 9 novembre 2005, n. 21685, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, 999 ss.; Cass. civ., 23 ottobre 2001, n. 12975, in *Società*, 2002, 183 ss.; Cass. civ., 9 agosto 2004, n. 15362, in *Dir. rel. ind.*, 2005, 208 ss.

⁽⁵⁾ Com'è noto l'attività sportiva può essere direttamente o indirettamente fonte di danni. In questo senso la dottrina fa riferimento alla cosiddetta responsabilità civile sportiva per indicare la fattispecie dannosa ascrivibile al paradigma previsto dagli artt. 2043 ss. c.c. in ambito sportivo. Cfr. BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, 1 ss.; CAPILLI, *La responsabilità derivante dall'esercizio di attività sportiva agonistica*, in CAPILLI-PUTTI (a cura di), *Casi e questioni di diritto privato - XX - La responsabilità nello sport*, Milano, 2002, 1 ss.; BONA-CASTELNUOVO-MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, in MONATERI (a cura di), *Le nuove frontiere della responsabilità civile*, Milano, 2002, 1 ss.; FRAU, *La responsabilità civile sportiva nel calcio: collegamento funzionale all'azione di gioco, tipologia di gara e qualità dei partecipanti*, in questa Rivista, 2011, 2253 ss.; SICA, *Lesioni cagionate in attività sportiva e sistema di responsabilità*, in *Corr. giur.*, 2000, 737 ss.; FRAU, *La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Profili generali*, in questa Rivista, 2006, 1028 ss.; ALPA, *La responsabilità civile in generale e nella attività sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1984, 487; SCIALOJA, voce *Responsabilità sportiva* in *Digesto disc. priv.*, Sez. civ., Torino, 1988, 410 ss.; DELLACASA, *Attività sportiva e criteri di selezione della condotta illecita tra colpevolezza ed antigiridicità*, in *Danno resp.*, 2003, 529 ss.; sia consentito anche il riferimento a CARMINA, *L'obbligo degli enti sportivi dilettantistici di tutelare la salute degli sportivi e i correlativi profili di responsabilità*, in questa Rivista, 2015, 332 ss.; *Id.*, *La responsabilità disciplinare oggettiva dei sodalizi sportivi*, *ivi*, 2015, 1692.

⁽⁶⁾ Trib. Bari, 10 giugno 1960, in *Dir. giur.*, 1963, 83 ss. La suddetta sentenza testualmente stabilisce che « il giocatore di calcio esercita un'attività agonistica e sportiva nell'interesse del proprio prestigio di atleta oltre che della società cui appartiene, onde il carattere di dipendenza con la società, se pur non manca, è quantomeno sensibilmente affievolito. In ogni caso manca il fondamento per una qualsiasi responsabilità — *ex art.* 2049 c.c. — della società cui il giocatore appartiene. Non è possibile ipotizzare la *culpa in vigilando*, essendo noto che, durante lo svolgimento di una gara calcistica, la vigilanza sul giuoco e sul comportamento dei giocatori in campo è riservata esclusivamente all'arbitro, regolarmente designato dalla competente autorità sportiva e quindi regolarmente accettato dalla società e dagli stessi giocatori tesserati. Né è possibile ipotizzare la *culpa in eligendo*. È pure noto, infatti, che l'assunzione di giocatori di calcio ha una propria disciplina che, se non annulla, quanto meno rende limitatissima la possibilità di una libera scelta. Nell'esercizio della facoltà di scelta, comunque, la società non

calciatore a scapito di un atleta avversario, ritenendo che tra di essi la dipendenza fosse sensibilmente attenuata, visto che lo sportivo agirebbe soprattutto per il proprio prestigio personale.

Di questo avviso è anche il Tribunale di Patti secondo il quale è da escludere la responsabilità della società sportiva per le condotte dei propri atleti in quanto queste dovrebbero considerarsi imprevedibili, mentre, invece, ammette che la responsabilità della società sportiva possa sussistere nell'ipotesi in cui essa organizzi l'evento sportivo, nel caso di negligente omissione delle cautele necessarie per la gestione dell'incontro o degli impianti utilizzati ⁽⁷⁾.

All'opposto altra giurisprudenza di merito ha ritenuto responsabile un ente sportivo dilettantistico ex art. 2049 c.c. per la condotta avulsa dal contesto di gioco e lesiva posta in essere da un giocatore di *hockey* su pista a danno di un suo avversario. Infatti, nella sentenza in esame si afferma che «qualora risulti accertato che l'infortunio occorso ad un atleta durante una competizione sportiva, anche contraddistinta da elevato agonismo (nella specie una partita ufficiale di *hockey* su pista), è stato provocato da un gesto avulso dalla dinamica del giuoco e diretto a ledere l'avversario, va dichiarata la responsabilità solidale dell'autore del gesto e della società sportiva nelle cui file quest'ultimo militava» ⁽⁸⁾.

In questo senso si è sostenuto che per poter configurare una responsabilità ex art. 2049 c.c. dell'ente per la condotta dei propri preposti è sufficiente la sussistenza di una dipendenza anche occasionale ⁽⁹⁾, che si sostanzia in un rapporto di preposizione in cui non è richiesta la continuità necessaria del rapporto di lavoro subordinato ⁽¹⁰⁾.

In merito, alcuni studiosi del diritto preferiscono riferirsi al concetto di utilizzazione

può prevedere — e quindi eliminare e prevenire — le reazioni personali e incontrollabili dei giocatori determinate dalla situazione agonistica in atto e nella quale volontariamente si è immesso colui che subisce un danno. Manca quindi il presupposto giuridico per applicare, nella specie, la norma di cui all'invocato art. 2049 c.c.».

⁽⁷⁾ Trib. Patti, Sez. dist. San'Agata di Militello, 15 luglio 2010, n. 141, in www.grandicienti.ilsole24ore.com.

⁽⁸⁾ Trib. Monza, 5 giugno 1997, in *Riv. dir. sport.*, 1997, 758 ss. Sempre in relazione all'art. 2049 c.c., ma questa volta a proposito di responsabilità della FIGC per la condotta colposa di un centro di medicina sportiva, si veda Cass. pen., Sez. IV, 29 settembre 2009, n. 38154, in *Cass. pen.*, 2011, 2570 ss., secondo la quale qualora l'atleta dilettante perda la vita sul campo di gara a causa di una patologia pregressa, la FIGC risponde dei danni, nonostante lo stesso atleta avesse presentato un certificato medico di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva, stante che la delega implicita da parte della FIGC ad un medico che esercita la propria attività autonomamente non esclude la responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. della federazione per un suo difetto di diligenza. Inoltre, di questo avviso, Trib. Campobasso, 15 maggio 2014, n. 411, in *Dir. sport*, 2014, 79 ss.

⁽⁹⁾ In questo senso, Cass. civ., 9 novembre 2005, n. 21685, *cit.*; Cass. civ., 23 ottobre 2001, n. 12975, *cit.*; Cass. civ., 9 agosto 2004, n. 15362, *cit.*

⁽¹⁰⁾ Di questo avviso, tra gli altri, CAMPIONE, *Attività sciistica e responsabilità civile. Tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, Padova, 2009, 355 ss.; FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1993, 424 ss. Cfr. anche FAROLFI, *Nuove dimensioni della responsabilità vicaria*, in questa *Rivista*, 2010, 1082, il quale ritiene che «chi trae vantaggio da una situazione risponde anche degli svantaggi (*cuius commoda, eius et incommoda*). Il principio è racchiuso all'interno di una speciale responsabilità: quella dei padroni e committenti (art. 2049 c.c.). Si tratta di un'antica regola, inserita nel codice civile francese, secondo la quale "i padroni e i committenti (sono responsabili) per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle funzioni nelle quali vennero da essi impiegati"». Per SFERRAZZA, *La responsabilità oggettiva delle società di calcio*, *ivi*, 2008, 2157, «in altri termini, perché sia configurabile la responsabilità vicaria di cui all'art. 2049 c.c. non è necessario uno stretto rapporto di causalità tra le mansioni svolte dal collaboratore e l'evento pregiudizievole, essendo sufficiente che le incombenze a questi affidate abbiano determinato una situazione tale da rendere possibile o anche soltanto favorire la consumazione del fatto illecito».

strumentale, intendendo per esso «ogni ipotesi di potere giuridico in ordine all'utilizzazione di quel particolare tipo d'altrui attività latamente definibile "lavoro"»⁽¹¹⁾.

La dottrina maggioritaria, aderendo a tali ultime osservazioni, ha ritenuto che la sussistenza di un rapporto di preposizione fosse sufficiente per poter configurare la responsabilità dei padroni e dei committenti e, conseguentemente, è stata critica nei confronti dell'orientamento limitativo della responsabilità degli enti sportivi dilettantistici che faceva leva sulla considerazione che l'ente non avrebbe dovuto rispondere *ex art. 2049 c.c.* in quanto l'atleta svolgerebbe l'attività sportiva in modo indipendente e sarebbe sottoposto alla sola vigilanza dell'arbitro⁽¹²⁾.

Tuttavia, tale indirizzo interpretativo maggioritario non è univoco e si attesta su diverse posizioni. Infatti, secondo alcuni autori⁽¹³⁾, ai fini dell'applicazione dell'art. 2049 c.c., è necessario porre in essere un accertamento caso per caso per verificare la sussistenza di un rapporto di dipendenza che lega l'atleta all'ente sportivo dilettantistico. Per altri autori⁽¹⁴⁾, invece, è immancabilmente sussistente un potere di direzione e controllo del sodalizio sportivo dilettantistico sui propri atleti e un vantaggio derivante dalle prestazioni sportive di questi ultimi, che giustificano una responsabilità *ex art. 2049 c.c.* di tali enti.

A nostro avviso sembra preferibile quest'ultimo orientamento nel settore sportivo istituzionalizzato, poiché in tutte le competizioni a cui partecipa l'atleta, si è puntualmente in presenza del tesseramento di quest'ultimo e, conseguentemente, allo svolgimento di un'attività sportiva sottoposta ad accordi che impongono all'atleta un rapporto di dipendenza nei confronti dell'ente sportivo dilettantistico.

Infatti, «stipulando il tesseramento (...) l'atleta istaura un autentico rapporto contrattuale con la propria associazione e (...) accetta le clausole statutarie e regolamentari della

⁽¹¹⁾ RUFFOLO, *La responsabilità vicaria*, Milano, 1976, 90.

⁽¹²⁾ Cfr. GIANNINI, *La responsabilità civile degli organizzatori di manifestazioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, 277 ss.; GRASSANI, *La responsabilità risarcitoria delle federazioni sportive in caso di incidente o infortunio dell'atleta*, in *Riv. dir. econ. sport.*, 2006, 13 ss.

⁽¹³⁾ Cfr. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, 94 ss. Tale autore afferma testualmente: «ancorché la motivazione della suddetta sentenza del tribunale di Bari non risulti del tutto appagante, essa, tuttavia, coglie la speciale fisionomia del rapporto e della prestazione di lavoro sportivo rispetto al comune rapporto di lavoro subordinato. La soluzione preferibile sulla sussistenza in concreto del potere di direzione e di vigilanza sembra essere, pertanto, quella che demandi al giudice l'indagine che, in certe ipotesi — caratteristiche della prestazione sportiva — è totalmente assente. Può essere, per esempio, ritenuta responsabile la società di appartenenza del giocatore per i fatti commessi durante gli incontri o le gare fra rappresentative nazionali o tal ruolo dev'essere assunto dalla federazione, per incarico della quale l'atleta è chiamato ad esibirsi in questo tipo di manifestazioni? La risposta è in quest'ultimo senso se si ravvisa nella federazione la figura del committente, sia pure temporaneo ed occasionale»; Di questo avviso pure PALMIERI, *Oltre l'agonismo: competizioni sportive e responsabilità civile*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, 764 ss. Più in generale cfr. BIANCA, *Diritto civile, La responsabilità*, Milano, 1994, 730 ss.; COMPORTI, *Fatti illeciti. Le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053*, in BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, 2009, 90 ss. In questo senso, seppur con riferimento all'art. 2043 c.c., vedi anche LOSCO, *Sulla qualificazione giuridica della responsabilità civile nell'attività sportiva*, in *Dir. fisc. ass.*, 2013, 115 ss.

⁽¹⁴⁾ Cfr. R. SCOGNAMIGLIO, *In tema di responsabilità della società sportiva ex art. 2049 c.c. per illecito del calciatore*, Nota a Tribunale di Bari, 10 giugno 1960, in *Dir. giur.*, 1963, 83 ss. In particolare, l'autore ritiene che «la società ha sul giocatore un intenso potere di direzione, disciplina e controllo che non viene ad interrompersi durante la gara, rispetto alla quale l'arbitro ha solo un potere di disciplina del giuoco. Inoltre la società ritrae, dall'attività dei giocatori, un vantaggio certo che vale pure ad integrare la *ratio* dell'art. 2049». Più in generale cfr. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, 176 ss.; SANTORO PASSARELLI, *La responsabilità per fatto altrui, mandato e contratto di lavoro gestorio*, in *Foro it.*, 1937, 329 ss.

relativa federazione»⁽¹⁵⁾. In questo senso anche la Cassazione ha sostenuto: «nell'ordinamento sportivo con il tesseramento e l'affiliazione gli atleti e le società diventano titolari di diritti nei confronti di tutti i soggetti di detto ordinamento e vengono a sottoporsi consapevolmente all'osservanza dello statuto e del regolamento delle rispettive federazioni (...). In quest'ottica si è giunti ad individuare nei regolamenti federali meri atti interni, espressione dell'autonomia negoziale riconosciuta ai privati nei rapporti associativi in attuazione dell'art. 16 c.c. e, sotto un distinto versante, una ridefinizione del tesseramento non più in termini di atto amministrativo (...) ma come atto pure esso di natura negoziale» per cui si osserva che «con il citato decreto n. 242/1999 il legislatore abbia finito per attuare (...) quanto da tempo affermato dalla dottrina che, in una prospettiva privatistica e contrattualistica, aveva già configurato la domanda di adesione all'associazione (come viene ora qualificata la federazione sportiva) come una proposta contrattuale, a fronte della quale non esiste più un obbligo a contrarre dell'associazione perché la posizione del soggetto che intende aderire all'associazione già costituita va assimilata a quella dell'originario contraente del contratto associativo»⁽¹⁶⁾.

Invero le clausole statutarie e regolamentari testé menzionate prevedono un potere di direzione dell'ente sportivo dilettantistico che fa sorgere, a carico dell'atleta, degli obblighi di soggezione nei confronti degli organismi propri del sistema sportivo istituzionalizzato, individuabili nell'ente di appartenenza, nella federazione sportiva di riferimento, nel CONI e nelle istituzioni sportive internazionali.

Tale vincolo a cui è sottoposto l'atleta, oltre ad essere di carattere contrattuale⁽¹⁷⁾, ha refluenze anche di natura disciplinare. Si pensi a titolo esemplificativo, nel gioco calcio, all'obbligo degli atleti, sancito dall'art. 92 delle Norme organizzative interne federali, di attenersi alle prescrizioni dell'ente sportivo dilettantistico, pena l'applicazione di una sanzione da parte della commissione disciplinare competente su proposta del sodalizio di appartenenza⁽¹⁸⁾.

Le prescrizioni a cui fanno riferimento le Norme organizzative interne federali si so-

⁽¹⁵⁾ MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2002, 69.

⁽¹⁶⁾ Cass. civ., 1° agosto 2003, n. 11751, in www.dirittoegiustizia.it. In questo senso anche Sez. Un. civ., 1° ottobre 2003, n. 14666 in *Foro amm. CdS*, 2004, 93 ss.

⁽¹⁷⁾ In questo senso, tra gli altri, CAPRIOLI, *L'autonomia normativa delle Federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli, 1997, 111 ss.; CALCIANO, *Diritto dello sport. Il sistema delle responsabilità nell'analisi giurisprudenziale*, Milano, 2010, 162 ss.; RAIMONDO, *Elementi di diritto privato sportivo*, Bologna, 2013, 65 ss. Di contrario avviso, optando per la natura pubblicistica del tesseramento, FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 1995, 107 ss.; CANTAMESSA, *Un tema semi-nuovo di diritto sportivo internazionale: la third party ownership (TPO)*, in BASTIANON (a cura di), *L'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali*, Torino, 2014, 123 ss.

⁽¹⁸⁾ L'art. 92 delle Norme organizzative interne federali della FIGC (NOIF), intitolato doveri dei tesserati, recita testualmente: «i tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza. I calciatori "professionisti" e gli allenatori sono tenuti altresì all'ottemperanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. Nei casi di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti. I "giovani di serie" devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico, astenendosi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva. Le sanzioni a carico dei "giovani di serie" vengono irrogate dalla Commissione Disciplinare su proposta della società di appartenenza secondo le modalità previste dagli accordi collettivi. Le sanzioni non possono essere di natura economica. Per i tesserati delle società non contemplati nei precedenti commi le proposte di provvedimento sono inoltrate dalle società al Collegio di Disciplina e di Conciliazione. Le sanzioni a

stanziano nelle istruzioni tecniche e nelle direttive impartite per il conseguimento degli scopi agonistici, che concernono non solo l'esecuzione della prestazione, ma anche la vita privata dell'atleta, che deve essere tale da non pregiudicare una corretta forma fisica e mentale ⁽¹⁹⁾.

Del resto l'esigenza di conformarsi a delle regole è connaturale a qualunque gioco di squadra, in cui l'interesse individuale deve porsi in secondo piano rispetto all'obiettivo collettivo, il cui perseguimento avviene sotto la direzione di un allenatore e del suo *staff*.

Tali istruzioni fanno discendere dei correlativi obblighi per gli atleti che sono ricollegabili al dovere di obbedienza e di fedeltà. In questa prospettiva la sussistenza di doveri di tal genere per l'atleta dilettante è espressamente sancita, a titolo esemplificativo, dall'Accordo collettivo tra la Lega Italiana Rugby Eccellenza e l'Associazione Italiana Rugbysti del 27 marzo 2008 che prevede l'obbligo per lo sportivo dilettante « di osservare il dovere di fedeltà e lealtà sportiva nei confronti della società, fornendo una totale collaborazione formale e sostanziale ai dirigenti, allenatori, medici sociali e compagni di squadra (...) rispettando le norme di comportamento, dettate dalla società, sia dentro che fuori dal campo di gioco » ⁽²⁰⁾.

Pertanto, il rapporto che sorge con il tesseramento si caratterizza per la presenza di un potere di direzione a cui corrisponde un dovere di obbedienza.

Tali caratteristiche del tesseramento comuni rispetto ai contratti testé menzionati giustificano l'ammissibilità del ricorso all'art. 2049 c.c. da parte dell'atleta della compagine avversa, leso dalla condotta di altro sportivo, nei confronti del sodalizio di appartenenza di quest'ultimo.

Inoltre, l'indipendenza della condotta dell'atleta rispetto al sodalizio di appartenenza è un falso mito visto che il prestigio raggiunto dall'atleta si riflette in modo diretto sul *team* di provenienza. Invero il risultato positivo individuale dello sportivo è sminuito dal fallimento collettivo del *team* mentre *a contrario* il gesto sportivo personale si valorizza in caso di riuscita complessiva dell'ente sportivo. Infatti come è noto i riconoscimenti sportivi individuali più prestigiosi sono sempre collegati a trionfi collettivi.

Ulteriormente per ammettere la responsabilità *ex art.* 2049 c.c. dell'ente sportivo dilettantistico per le condotte dei propri atleti basta far ricorso al noto principio del diritto

carico dei calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti", indipendentemente dai provvedimenti adottati d'ufficio dagli organi di giustizia sportiva, sono irrogati dalla Commissione Disciplinare competente su proposta della società ».

⁽¹⁹⁾ In tal senso, tra gli altri, Accordo collettivo tra L.I.R.E - Lega Italiana Rugby Eccellenza e A.I.R - Associazione Italiana Rugbysti del 27 marzo 2008 che stabilisce all'art. 7, punto 4, che: « il giocatore per tutta la durata del presente Accordo, dovrà rispettare i seguenti obblighi: (...) svolgere la prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla società, con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici tenendo il più assoluto riserbo sugli aspetti, sia tecnici che generali, legati alla vita della squadra e della società », in *www.air.it*; Regolamento Rapporti Società - Tesserati/ Modello Accordo economico, approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 10 Giugno 2007 - delibere n. 9, 10, 11, 13 e vincolante per tutti i tesserati delle società, affiliate alla F.I.P. e partecipanti al campionato nazionale serie dilettanti ed associate alla L.N.P, che prevede testualmente, all'art. 1, tra i doveri dell'atleta, quello di « eseguire la prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione di mezzi e di persone approntata dalla società, fornendo una totale collaborazione formale e sostanziale ai dirigenti, allenatori medici sociali e compagni di squadra, finalizzando il proprio comportamento al massimo rendimento individuale e di squadra. Deve in particolare rispettare tutte le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il raggiungimento, degli scopi agonistici prefissati ».

⁽²⁰⁾ Cfr. art. 7, punto 3, dell'Accordo collettivo tra L.I.R.E - Lega Italiana Rugby Eccellenza e A.I.R - Associazione Italiana Rugbysti del 27 marzo 2008.

romano *cuius commoda eius et incommoda* ⁽²¹⁾ secondo il quale chi si avvantaggia di una determinata attività deve sopportarne tutti gli svantaggi che gliene derivano anche in assenza di dolo o colpa.

In altri termini, il brocardo testé menzionato trae fondamento da esigenze equitative secondo le quali si deve stabilire una correlazione tra benefici e svantaggi.

La responsabilità che si configura non comporta un'inversione dell'onere della prova, attraverso una presunzione di colpa, ma realizza un addebito certo, indipendente dalla presenza dell'elemento soggettivo, che trova il suo unico limite nella dimostrazione della sussistenza di un caso fortuito che interrompe il nesso causale tra la condotta e il pregiudizio ⁽²²⁾.

Conseguentemente, in base al principio in esame, non è necessario per l'applicazione dell'art. 2049 c.c. che vi sia un rapporto di lavoro ma è, invece, sufficiente che l'autore dell'illecito agisca su richiesta ed a vantaggio di chi è tenuto a risponderne.

2. L'ART. 2050 C.C. E GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

In relazione alla responsabilità *ex art. 2050 c.c.*, si sostiene che seppure «nello sport la pericolosità sembra oramai una qualificazione quasi necessaria, sicché il richiamo all'art. 2050 (...) è quasi diventato una prassi» ⁽²³⁾, ciononostante, non si può prescindere da una verifica dell'attività sportiva svolta, ai fini della sua qualificazione come rischiosa attraverso un'opera ermeneutica di «tipizzazione giurisprudenziale» ⁽²⁴⁾, visto che la pratica sportiva non può essere considerata pericolosa *in re ipsa*.

La giurisprudenza ha spesso qualificato la pratica sportiva quale rischiosa, come nel caso in cui ha previsto che l'attività di piscina fosse da considerarsi pericolosa, pur non essendo presente un contatto fisico, in quanto «una valutazione obiettiva e di buon senso comune non può non indurre a considerarla pericolosa l'attività predisposta all'immersione dell'uomo in un ambiente a lui non normale, quale, appunto, una piscina. Solo la conoscenza dei movimenti fisici ben determinati (...) consente al corpo umano di tenersi a galla: chi sconosce quei movimenti o per un improvviso malanno non può effettuarli, entrando in una piscina, può incorrere in pericoli gravissimi» ⁽²⁵⁾. Accanto a tale pronuncia ve ne sono molte altre che riconoscono la rischiosità delle attività sportiva. Si pensi, a titolo esemplificativo

⁽²¹⁾ Il principio *cuius commoda eius et incommoda* trova riscontro anche nel diritto longobardo e in particolare nella legge 144 dell'Editto di Rotari relativo alla responsabilità del *magister commacinus* per l'infortunio seguito da morte o da lesione.

⁽²²⁾ In questi termini, tra gli altri, BIANCA, *Diritto civile, La responsabilità*, cit., 730 ss.; BIELLI, *La responsabilità dei padroni e committenti per fatto illecito dei loro domestici e commessi*, in ALPA-BESSONE (a cura di), *La responsabilità civile*, Torino, 1987, 82 ss.; ALPA, *La responsabilità civile. Parte generale*, Torino, 2010, 725 ss.

⁽²³⁾ CASTRONOVO, *La responsabilità da attività pericolose e lo sport*, in SANTORO (a cura di), *Temi di diritto sportivo*, Palermo, 2006, 138; ID., *Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilità civile*, in *Europa dir. priv.*, 2008, 543 ss.

⁽²⁴⁾ VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova, 2005, 739. Per approfondire la tematica della tipizzazione giurisprudenziale delle attività sportive pericolose si veda, tra gli altri, OLIVA, *Sport equestri e responsabilità oggettiva*, in *Resp. civ.*, 2010, 41 ss.

⁽²⁵⁾ Trib. Milano, Sez. VIII, 20 maggio 1966, citata in GAMBONE-ALBERTAN MIN, *Come gestire le associazioni sportive dilettantistiche. Aspetti fiscali e normativi*, Milano, 2006, 35 ss.

all'affermazione della pericolosità del *taekwondo* ⁽²⁶⁾, dell'attività venatoria ⁽²⁷⁾, di quella sciistica ⁽²⁸⁾ e dell'equitazione ⁽²⁹⁾.

Sulla questione la dottrina dominante ha sostenuto che «il criterio di valutazione della pericolosità risulta (...) di ordine quantitativo-statistico» e concerne «l'individuazione del livello di pericolosità delle varie attività sportive da un punto di vista sia di quantità che di entità dei danni che sono riconducibili alle stesse attività» ⁽³⁰⁾, sulla base di una prognosi non *ex ante* ma *ex post*.

Tale criterio, tuttavia, a ben vedere non è condivisibile poiché la pericolosità non può dipendere dalla frequenza degli infortuni per due ordini di ragioni.

In primis la pericolosità dipende non dalla quantità degli infortuni ma dalla gravità di essi, ben potendo verificarsi in una determinata pratica una moltitudine di eventi dannosi di lievissimo conto che non possono giustificare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c., tenuto conto della loro tenuità.

In secondo luogo di fronte alle attività sportive sorte di recente nella realtà sociale non vi è la possibilità di effettuare una valutazione statistica quantitativa, mancando la casistica di riferimento.

Inoltre per comprendere appieno l'erroneità del criterio statistico quantitativo riteniamo opportuno ricorrere a una domanda paradossale: «nel caso un nuovo sport consistesse nel camminare bendati su un cavo a 100 metri di altezza si potrebbe ritenere che tale attività non sia pericolosa se ancora non si fossero verificati incidenti?».

Invero la pericolosità di un'attività deve discendere da una valutazione *ex ante* che concerna i mezzi imposti dalla normativa sportiva per prevenire gli eventi dannosi, i quali, se di notevole entità, evidenziano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la spiccata potenzialità offensiva di quella peculiare condotta sportiva ⁽³¹⁾.

In altri termini per accertare la pericolosità di un'attività sportiva bisogna, sulla base di

⁽²⁶⁾ *Ex multis*, Trib. Regio Emilia, 8 novembre 2012, n. 1890, in *www.iusexplorer.it*; Cass. pen., Sez. IV, 14 febbraio 2014, n. 31734, in *Dir. sport*, 2014, 69 ss.

⁽²⁷⁾ Tra le altre, si veda Trib. Cagliari, 27 aprile 1985, in *Riv. giur. sarda*, 1986, 500, nella cui massima si sostiene che «l'attività venatoria, essendo esercitata mediante armi da fuoco, che costituiscono mezzi destinati all'offesa, deve essere considerata attività pericolosa, e pertanto chi danneggia altri nello svolgimento della stessa è tenuto a risarcire il danno se non provi di avere adottato tutte le misure idonee ad evitarlo».

⁽²⁸⁾ *Ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 11 luglio 2007, n. 39619, in *www.iusexplorer.it*, nella quale si afferma testualmente: «è notoriamente pericolosa (...) l'attività sciistica in sé, ossia la pratica sportiva dello sci, che è, tuttavia, attività ben diversa e distinta da quella di gestione dei relativi impianti».

⁽²⁹⁾ Tra le altre, Trib. Nuoro, 22 febbraio 2006, in *Riv. giur. sarda*, 2007, 393, nella cui massima si precisa che «l'attività di equitazione, qualora sia svolta all'interno di un maneggio da un cavaliere principiante ed inesperto privo di capacità di controllo dell'animale, seppure sotto la sorveglianza e la direzione di un collaboratore del gestore, costituisce attività pericolosa. Ne consegue che, in dette circostanze, per i danni subiti dall'allievo a seguito di una caduta da cavallo avvenuta durante una lezione di equitazione, la responsabilità del gestore del maneggio deve essere inquadrata, non nella fattispecie di cui all'art. 2052 c.c., ma in quella di cui all'art. 2050 c.c., ed il convenuto, per superare la presunzione di responsabilità a suo carico, deve fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno».

⁽³⁰⁾ GIAMPETRAGLIA, *Riflessioni in tema di responsabilità sportiva*, Napoli, Liguori Editore, 2002, 142. Sulla questione si veda anche VIDIRI, *La responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive*, in *Giust. civ.*, 1994, 205.

⁽³¹⁾ Di questo avviso, *ex multis*, Cass. civ., 6 aprile 2006, n. 8095, in questa *Rivista*, 2006, 662; Cass. pen., Sez. IV, 11 luglio 2007, n. 39619, *cit.* In dottrina in tal senso, tra gli altri, RAIMONDO, *Elementi di diritto privato sportivo*, Bologna, 2013, 4 ss.; MUSUMARRA, *La disciplina dell'affidamento della gestione degli impianti sportivi*, in ALVISEI (a cura di), *Il diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo*, Milano, 2006, 115 ss.

una valutazione *ex ante*, prendere in considerazione le norme tecniche denominate *safety rules*, le quali com'è noto sono dirette a prevenire un determinato evento dannoso, e verificare la consistenza degli strumenti preventivi diretti ad evitarli ⁽³²⁾.

Le menzionate *safety rules* rispondono al canone di diligenza proprio delle federazioni di riferimento, dando concretezza all'art. 2050 c.c. ⁽³³⁾. Pertanto, è la federazione che, in quanto esperto del settore sportivo, individua quali attività possano considerarsi effettivamente pericolose. In altri termini il giudice per valutare la pericolosità di una determinata pratica sportiva deve fare affidamento sugli apprezzamenti e sulla competenza specifica della federazione in relazione alla questione oggetto della controversia ⁽³⁴⁾. In tal modo le *safety rules* esercitano una funzione di positivo complemento della disposizione di cui all'art. 2050 c.c., specificandone la generale previsione in ambito sportivo.

Il criterio di apprezzamento sovra menzionato può essere integrato per le attività sportive meno recenti, che non hanno subito rilevanti modificazioni nel corso del tempo, da una valutazione *ex post* di tipo esclusivamente qualitativo che attenga all'intensità degli infortuni incorsi praticando quel determinato sport. In questo caso l'apprezzamento *ex ante* sull'intensità dei mezzi diretti a prevenire gli eventi lesivi rappresenta l'altra faccia della medaglia di una valutazione *ex post* sulla gravità degli infortuni incorsi in una determinata attività sportiva.

Infatti, seppur potrebbero essere rari gli infortuni che accadono in alcuni sport adottando le specifiche *safety rules* previste dalle federazioni di riferimento, questi necessariamente prima o dopo si verificheranno visto che l'idea del controllo assoluto sulla causalità naturale è una mera illusione. Conseguentemente in queste ipotesi il criterio *ex ante* e quello *ex post* sono necessariamente collegati e possono essere applicati in via coordinata.

Occorre, inoltre, precisare che la disposizione in esame permette di utilizzare una presunzione di colpevolezza nei confronti del soggetto che pone in essere un'attività pericolosa superabile dimostrando di essersi avvalsi delle tecniche preventive idonee. Tale presunzione opera a vantaggio di quei soggetti potenzialmente destinatari dei danni connessi alla pericolosità, pur se abbiano partecipato all'attività pericolosa, ma senza il potere di gestirla. In altre parole, l'ente sportivo in caso di infortunio di un'atleta avversario dovuta alla condotta eccedente i limiti dell'agonismo di un proprio tesserato, per superare la presunzione di responsabilità a suo carico *ex art. 2050 c.c.* deve fornire la prova di avere rispettato concretamente le *safety rules* che l'ordinamento sportivo impone a suo carico.

⁽³²⁾ In tema di *safety rules* si veda LIOTTA, *La responsabilità civile nell'esercizio di attività sportive*, in LIOTTA-SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2013, 228-233.

⁽³³⁾ In tal senso SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, cit., 174 ss.

⁽³⁴⁾ Incidentalmente occorre chiarire che accanto alla responsabilità dell'ente sportivo dilettantistico *ex art. 2049 c.c.* si pone la responsabilità concorrente *ex art. 2043 c.c.* (oppure per altri fatti che comportano responsabilità extracontrattuale) del soggetto che ha posto in essere la condotta dolosa o colposa, mentre nel caso di responsabilità *ex art. 2050 c.c.* il fatto illecito è solo eventuale.

